



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.P. 72020 - C.F. 80002110742 - Tel. 0831.622085/6/7 - fax 0831.620672

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 02-04-2019

OGGETTO: Aliquote TASI 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **17:38**, nella sala Valesio sita al Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato per il 02-04-2019 alle ore 17:30, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

CARETTO Flavio	P
SARDELLI Sara	P
TOMMASI Michela	P
ORLANDO Gianpiero	P
CARETTO Francesca	P
MIGLIETTA Antonio	P
CHIONNO Valentina	P
CRETI Emanuele	P
CONTALDO Sergio	P
ROMANO Luca	A
ANTONUCCI Antonio	P
CARETTO Antonio	P
BLASI Ruggero	P

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vito Antonio MAGGIORE.

Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 02-04-2019

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE

Dott. Domenico MARZO

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Data 02-04-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Domenico MARZO

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a decorrere dal 1^o gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO infine l'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, che dispone:

- comma 1 "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- comma 2 "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - [G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70](#)) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI:

- di determinare le aliquote per l'anno 2018 come segue:

- Fabbricati, adibiti ad abitazione principale (Cat, A1, A8 e A9) e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 1 per mille con detrazione € 20,00
- Altre unità immobiliari 1 per mille
- Aree fabbricabili aliquota 1 per mille.

- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato considerata altresì la circolare esplicativa MEF del 29.07.2014;

- di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei servizi Indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso

Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui all'allegato processo verbale della seduta;

Con n° 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Caretto Antonio e Antonucci Antonio) espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata;
2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019 come segue:
 - Fabbricati, adibiti ad abitazione principale (Cat, A1, A8 e A9) e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 1 per mille con detrazione € 20,00.
 - Altre unità immobiliari 1 per mille

- Aree fabbricabili aliquota 1 per mille.

Di dare atto che, relativamente agli immobili locati, proprietario e locatario- conduttore sono tenuti al versamento dell'imposta nelle rispettive misure del 70 e del 30%; la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini è eliminata quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

4. di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5 Con n° 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Caretto Antonio e Antonucci Antonio) espressi nei modi e termini di legge, di dichiarare, il presente atto immediatamente, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Antonio MIGLIETTA

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio MAGGIORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 235 del 09-04-2019.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.torchiarolo.gov.it per restarvi 15 giorni consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019 ai sensi dell'art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo, 09-04-2019

Il Responsabile del Procedimento
Maria COCCIOLO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Torchiarolo, 09-04-2019

Il Responsabile del Procedimento
Maria COCCIOLO